



Rifondazione Comunista

Elezioni Comunali 2018 Comuni superiori

*Rendicontazione delle spese dei
candidati e nomina del mandatario*

1. Informazioni per TUTTI i candidati dei Comuni Superiori.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi*” stabilisce che nei Comuni superiori ogni candidato deve essere informato degli **obblighi di rendicontazione delle spese elettorali che assume nel momento stesso in cui accetta la candidatura.**

La legge sopracitata infatti prevede una serie di norme che fissano tetti massimi di spesa da non superare per la campagna elettorale dei singoli candidati. Si applicano inoltre alcune delle norme relative alla campagna elettorale per le elezioni politiche (Legge 515/1993) ed in particolare, riguardo a questo argomento, l'obbligo per ciascun candidato di dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione quanto ha speso per la propria campagna elettorale, quanti soldi ha raccolto a questo scopo, quanto ha ricevuto in termini di beni e servizi dalla lista che lo ha candidato in modo che il Collegio sia in grado di verificare il rispetto dei limiti di spesa. Tale dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, deve contenere la formula “*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*”. **La veridicità di quanto dichiarato ricade sotto l'esclusiva responsabilità del candidato.**

La dichiarazione può essere presentata a mano direttamente all'Ufficio regionale di garanzia elettorale o, in alternativa, può essere spedita con raccomandata A/R, conservando accuratamente la cartolina di ritorno. **La mancata ricezione della dichiarazione di ogni singolo candidato infatti ha come conseguenza una sanzione amministrativa pecuniaria direttamente al candidato inadempiente (da €25.822 a €103.291), in aggiunta alla decadenza dalla carica nel caso si venga eletti.**

Per i candidati **eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, **entro tre mesi** dalla proclamazione, pena decadenza dalla carica:

- al presidente del consiglio comunale;
- al collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione.

Per i candidati **non eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, entro tre mesi dall'ultima proclamazione:

- al collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione.

La legge n. 96 del 2012 stabilisce per i candidati alle elezioni comunali dei limiti di spesa per la campagna elettorale. Prevede anche che il candidato che intenda raccogliere fondi, per qualsiasi importo, a sostegno della sua campagna elettorale o che intenda spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 **deve designare un mandatario elettorale.** Per coloro che invece intendano avvalersi unicamente di mezzi messi a disposizione dalla lista o intendano spendere denaro proprio per un importo non superiore a € 2.500,00 sono esentati dalla designazione del mandatario elettorale, **fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto indicante i contributi e i servizi ricevuti.**

2. Limiti di spesa per i candidati – si riporta parte dell'Art. 13 legge 96/2012

1. Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione **superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione **superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei comuni con popolazione **superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

6. Nei comuni con popolazione **superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati anche se sostenute dalla lista di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota.

Per "spese relative alla campagna elettorale" s'intendono quelle per:

- a) la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) la distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e le televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l'autenticazione delle firme e l'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) il personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

3. Per coloro che intendono designare il mandatario.

Nel caso in cui il singolo candidato intenda **raccogliere contributi (di qualsiasi importo)** per la campagna elettorale (o intenda **spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00**) è obbligato a designare un mandatario elettorale. La designazione deve essere fatta per iscritto e comunicata dal candidato (sempre per iscritto) al collegio regionale di garanzia elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario può essere designato dal giorno successivo all'indizione delle elezioni. Il termine ultimo per la designazione **non viene indicato dalla legge ma si deve presumere che sia da effettuarsi nel periodo di campagna elettorale**. Noi consigliamo ai candidati che intendano nominare il mandatario, di farlo nel momento stesso in cui accettano la candidatura, consigliamo che la firma del candidato sia autenticata e che il mandatario firmi un documento in cui dichiara di accettare l'incarico. La copia della designazione effettuata dal candidato e dell'accettazione dell'incarico da parte del mandatario dovranno essere unitamente fatte pervenire al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione.

Il mandatario dovrà aprire un **apposito conto corrente bancario (o postale)** sul quale convogliare i fondi raccolti. Nell'istituzione del conto corrente dovrà essere specificato che il titolare agisce in qualità di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. Tutte le eventuali operazioni relative alla campagna elettorale del candidato dovranno essere registrate contabilmente.

te dal mandatario e corrispondere esattamente alla movimentazione del o dei conti correnti suddetti.

Il tesoriere della federazione o del comitato regionale non può assumere l'incarico di mandatario elettorale per un candidato.

Alla dichiarazione va allegato un rendiconto dettagliato relativo ai contributi ricevuti e alle spese sostenute nonché gli estratti del conto corrente bancario e/ postale. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate e riporterà analiticamente:

- i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche (se d'importo o valore superiore a € 5.000) che vanno indicati nominativamente;
- tutti i contributi e i servizi provenienti da soggetti diversi.

Nel caso in cui il Partito o la lista (nazionale o locale) produca materiale di propaganda che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un volantino che riporti i nominativi dei candidati in lista oppure una serie di "santini" per ciascun candidato ecc.), occorre quantificare il valore di questo materiale "pro quota" per ogni candidato, il quale inserirà questo valore nella sua personale dichiarazione, tra i beni e servizi ricevuti. **Il tesoriere sarà in grado, avendo le fatture del materiale commissionato, di comunicare ai singoli candidati l'importo da dichiarare.** In questo caso il candidato dovrà dichiarare di aver ricevuto un contributo dalla lista di appartenenza, sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per un valore di €..... e di essersi avvalso di altri materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o lista (non quantificati se non riferiti direttamente ai candidati).

4. Per coloro che NON intendono designare il mandatario

Se il candidato decide di non raccogliere fondi per la propria campagna elettorale (personale) può evitare la designazione del mandatario.

Ciò vale anche se:

- a) il candidato raccoglie fondi o sottoscrizioni popolari che versa alla lista per la loro utilizzazione nella comune campagna elettorale;
- b) il candidato impegna propri denari per un importo non superiore a € 2.500, 00 (nel qual caso il candidato avrà cura di inserire quantità e causali nella dichiarazione delle spese che comunque deve effettuare).

5. CONTROLLI E SANZIONI

Il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello, riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili.

Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazioni e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi giorni dalla ricezione.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato, il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal primo presidente della Corte di Cassazione.

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la **sanzione** amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291.

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce **causa di ineleggibilità** del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei casi espressamente previsti dall'articolo 15 della legge n. 515/93.

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.